



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° dicembre 2023
(OR. en)

16002/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0450(NLE)**

**POLCOM 286
SERVICES 54
COASI 212**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° dicembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 774 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico per quanto riguarda la libera circolazione dei dati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 774 final.

All.: COM(2023) 774 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.12.2023
COM(2023) 774 final

2023/0450 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica
l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico per quanto
riguarda la libera circolazione dei dati**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Con decisione del 12 luglio 2023 il Consiglio ha approvato direttive di negoziato affinché la Commissione negoziasse l'inserimento di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati nell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico¹.

Il 24 ottobre 2022 l'UE e il Giappone hanno avviato i negoziati sui flussi transfrontalieri di dati, i quali si sono conclusi, in linea di principio, il 28 ottobre 2023.

L'UE e il Giappone sono tra le maggiori economie digitali del mondo. L'UE intende accelerare e sfruttare i vantaggi dell'ulteriore digitalizzazione dell'economia e della società a livello mondiale. La governance dei dati e i flussi transfrontalieri di dati sono fondamentali per questo sviluppo.

I dati sono uno strumento indispensabile per molte imprese e una componente essenziale dei modelli aziendali e delle catene di approvvigionamento in molti settori economici. Il presente accordo apporta la tanto necessaria certezza giuridica che i flussi di dati tra l'UE e il Giappone non saranno ostacolati da ingiustificate misure di localizzazione dei dati e garantisce il vantaggio di una libera circolazione dei dati in relazione alla quale è possibile contare sulla piena osservanza delle rispettive norme in materia di protezione dei dati e di economia digitale.

L'esito dei negoziati conferma il costante impegno dell'UE e del Giappone a favore di un sistema commerciale internazionale fondato su regole e la comune determinazione a definire norme globali sul flusso dei dati che rispettino i valori condivisi e i rispettivi approcci normativi.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Poiché permette di concordare norme volte ad affrontare gli ostacoli ingiustificati ai flussi di dati preservando nel contempo l'autonomia normativa nel settore della protezione dei dati e della vita privata, la proposta contribuisce agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 febbraio 2021².

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le norme sui flussi transfrontalieri di dati negoziate con il Giappone integrano l'attuale accordo di adeguatezza reciproca tra l'UE e il Giappone per i dati personali³ e sono in linea con la proposta consolidata di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati e sulla protezione dei dati personali e della vita privata negli accordi commerciali⁴. La proposta persegue la strategia della Commissione definita nel riesame della politica commerciale, nella strategia

¹ Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3).

² Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).

³ La Commissione europea adotta la decisione di adeguatezza relativa al Giappone, creando il più grande spazio al mondo di circolazione sicura dei dati (europa.eu); EUR-Lex - 32019D0419 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁴ <https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/627665>.

dell'UE per i dati, nella comunicazione congiunta sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica⁵ e nella dichiarazione comune sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati personali⁶ firmata congiuntamente dall'UE e dal Giappone.

Nel riesame della politica commerciale la Commissione si è impegnata a continuare *"ad affrontare gli ostacoli non giustificati ai flussi di dati, preservando nel contempo la sua autonomia normativa nel settore della protezione dei dati e della privacy"*. Nella strategia europea per i dati⁷ si afferma: *"L'UE continuerà ad affrontare tali ostacoli ingiustificati ai flussi di dati nelle discussioni bilaterali e nei forum internazionali (compresa l'Organizzazione mondiale del commercio), promuovendo e proteggendo nel contempo le norme e le regole europee in materia di elaborazione dei dati, in piena conformità alla legislazione dell'UE."* I flussi di dati sono inoltre identificati come elemento importante della comunicazione congiunta sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica⁸.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica sostanziale è l'articolo 207 TFUE.

Il protocollo di modifica deve essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il protocollo di modifica presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'UE.

• Proporzionalità

Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.

L'iniziativa persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Essa è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e sviluppo.

⁵ Comunicazione congiunta sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN (2021) 24 final).

⁶ [Joint Declaration on privacy and the protection of personal data | EEAS \(europa.eu\)](#).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final).

⁸ Comunicazione congiunta sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN (2021) 24 final).

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile

- **Diritti fondamentali**

La raccomandazione è coerente con i trattati dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, presentando la proposta consolidata di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati, sulla protezione dei dati personali e della vita privata negli accordi commerciali, la Commissione intende preservare l'autonomia normativa dell'Unione nel settore della protezione dei dati e della tutela della vita privata.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 riguarda la modifica dell'indice.

L'articolo 2 riguarda principalmente l'aggiunta della definizione di "persona contemplata", che definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in questione.

L'articolo 3 riguarda le norme per il trasferimento transfrontaliero di informazioni per via elettronica sulla base di un elenco chiuso di misure vietate che limitano il flusso transfrontaliero di informazioni, e delle relative eccezioni.

L'articolo 4 riguarda la protezione dei dati personali. In linea con la prassi dell'UE e con la proposta consolidata di disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati, sulla protezione dei dati personali e della vita privata negli accordi commerciali, l'articolo riconosce il diritto di ciascuna parte di determinare il livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati personali.

L'articolo 5 stabilisce la soppressione della disposizione relativa ai dati finanziari.

L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore.

L'articolo 7 riguarda le lingue facenti fede in cui è redatto il protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico per quanto riguarda la libera circolazione dei dati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ... [inserire la data],

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁹,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione [XX] del Consiglio¹⁰, il protocollo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico per quanto riguarda la libera circolazione dei dati è stato firmato il [XX XXX 2023], con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2) È opportuno approvare a nome dell'Unione il protocollo che modifica l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico per quanto riguarda la libera circolazione dei dati ("protocollo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23.3 dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dal protocollo.

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ [Inserire il riferimento].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione¹¹.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.